



ATTO N. 2058

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori

“MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 29 FEBBRAIO 2024, N. 2 (QUALITÀ DEL LAVORO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA)”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 08/03/2024

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente l'11/03/2024

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori
concernente: “Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)”.

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 2/2024)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Contratti riservati)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti riservano il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento, diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3, o ne riservano l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o riservano l'esecuzione delle medesime procedure di affidamento nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura, all'oggetto e al numero delle procedure medesime.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA

L'odierna proposta di modifica risponde alla necessità di correggere tempestivamente alcuni punti dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 laddove non è stato riportato correttamente il contenuto del corrispondente articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 e sono stati inseriti dei riferimenti alle procedure di affidamento di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale che riguardano unicamente gli appalti dei servizi alla persona.

E' di tutta evidenza che, infatti, il citato articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 contiene delle disposizioni di principio generali applicabili a quelle procedure di appalto ove risulta possibile la

previsione di clausole sociali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, tanto che il medesimo articolo 5 della stessa l.r. 2/2024 deve essere conseguentemente corretto nel rispetto della citata disposizione statale.

Peraltro, in relazione alle cooperative sociali indicate nella medesima disposizione statale, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali) la previsione di clausole sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate viene indicata solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge 381/1991 (dunque diverse da quelle di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e, comunque, sempre per forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Analoghe previsioni, peraltro, risultano contenute anche all'articolo 343 (Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

La presente proposta di modifica risponde alla sola esigenza di correggere i riferimenti interni contenuti nel vigente articolo 5 della l.r. 2/2024 in opportuno coordinamento rispetto ai contenuti della corrispondente previsione statale di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, tanto che si tratta di una modifica meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri